



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, **14 FEB. 2013**

Prot. n. **S171/2013/91845** / **3.5/1653-11**

### NOTA DI QUESITI/RISPOSTE

**Oggetto: affidamento del contratto di progettazione, costruzione e gestione del "COLLEGAMENTO TRAMITE FUNICOLARE A TERRA TRA S. MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE".**

Un'impresa interessata a partecipare alla gara in oggetto ha formulato il seguente quesito:

*Preso atto di quanto stabilito all'articolo 28 dello schema di contratto, al fine di non compromettere la validità della propria offerta chiede di ricevere chiare indicazioni in ordine alla compatibilità di quanto stabilito al comma 2 del citato articolo 28 con quanto statuito al successivo comma 3.*

*Di fatto l'assunzione dell'impegno di non praticare per il periodo estivo una tariffa di importo superiore ad Euro 1,80 a corsa non è possibile, atteso che la prevista obbligatorietà di adesione dell'impianto al Carosello dolomiti Superski comporta l'applicazione da parte della società esercente erigendo impianto delle tariffe stabilite dallo stesso Carosello che tra l'altro non diversifica sul piano tariffario il periodo invernale da quello estivo ed in ogni caso la tariffa risulta superiore al massimo indicato dallo schema di contratto. Per questo si chiede se le prescrizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 28 dello schema di contratto siano vincolanti oppure sia possibile scegliere da parte del concorrente quale delle due previsioni osservare.*

Il competente Servizio Opere Stradali e ferroviarie, con nota prot. n. S105/2013/82620/19.6/7-2012 di data 11 febbraio 2013, ha fornito i seguenti elementi di risposta:

"Con riferimento alla richiesta di disapplicare il comma 2 o il comma 3 dell'art. 28 dello schema di contratto, premesso e precisato che l'obbligo di adesione al Dolomiti Superski vale per la sola stagione invernale, si riconfermano le prescrizioni sia del comma 2 che del comma 3".

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -